



# Città di Fabriano

Seduta del  
**30/05/2022**

Delibera n.  
**43**

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventidue** il **trenta** del mese **maggio** alle ore **19:00** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 26/05/2022 prot. n. 19581

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DISCIPLINA SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2022.**

Atto nr. **43**

Nome	Funzione	Presente	Nome	Funzione	Presente
SANTARELLI GABRIELE	Sindaco	si	FILIPPONI FABIO	Consigliere	si
SANTARELLI STEFANIA	Consigliere	no	TONDO TOMMASO	Consigliere	si
TOBALDI GIUSEPPINA	Presidente	si	PASQUINI SILVANO	Consigliere	no
LA ROVERE GUIDO	Consigliere	si	BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere	si
MARANI ROBERTO	Consigliere	no	CROCKETTI MICHELE	Consigliere	no
STAZI ROBERTA	Consigliere	no	STROPPA RENZO	Consigliere	no
ROMANI ANDREA	Consigliere	si	PALLUCCA BARBARA	Consigliere	si
TISI MONICA	Consigliere	si	ARTECONI VINICIO	Consigliere	no
BETTI ALESSIO	Consigliere	si	GIOMBI ANDREA	Consigliere	si
PALAZZI CLAUDIA	Consigliere	si	CINGOLANI VANIO	Consigliere	si
ROSSI PAOLO	Consigliere	si	SCATTOLINI VINCENZO	Consigliere	si
MANCINI CLENIO	Consigliere	si	STROPPA OLINDO	Consigliere	no
CESARONI EURO	Consigliere	si			

Consiglieri assegnati n. 25

Consiglieri presenti n. 17

Scrutatori: TISI MONICA, FILIPPONI FABIO, CINGOLANI VANIO

Presiede l'adunanza **Giuseppina Tobaldi** in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Vice Segretario Generale dott. **Cataldo Strippoli**.

La seduta è **pubblica**.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: DI MAIO VINCENZA, ARCIONI IOSELITO, PAGNONCELLI BARBARA



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

(Proposta n. 40 del 20/05/2022)

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DISCIPLINA SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2022.**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha fatto salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 ha previsto che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste:



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

Considerato che la Deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti devono validare il piano finanziario, assumendo le pertinenti determinazioni in merito e trasmettono all'ARERA i vari documenti del PEF, che la stessa Autorità ha il compito di approvare;

Visto che il Piano finanziario 2022/2025 è composto dai PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani redatti in osservanza a quanto previsto dall’articolo 27 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 e sulla base degli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

Preso atto che l’Ente Territorialmente Competente per il Comune di Fabriano è rappresentato “dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA)”, prevista ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha validato con esito positivo, con Determinazione del Direttore dell'ATA n. 80 del 22/04/2022, il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI del Comune di Fabriano per l’anno 2022;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

Visto il suddetto PEF validato dall'ATA con Determinazione del Direttore n. 80 del 22/04/2022 e acquisito da questo Ente con nota PEC prot. n. 15103 del 26/04/2022, completo di tutti i documenti previsti dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto che il Piano economico finanziario TARI di cui al punto precedente è stato adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 42 del 26/05/2022;

Visto che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visto che, come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Vista l'analisi effettuata dal Comune di Fabriano, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**30/05/2022**

Delibera n.  
**43**

richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie ed i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte);

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Visto il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/09/2020 e modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 30/07/2021;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e al Titolo V del Regolamento TARI sopra richiamato;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
30/05/2022

Delibera n.  
43

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

Ritenuto opportuno disciplinare all'interno del presente provvedimento anche le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento TARI sopra richiamato, stabilendo le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:

- **Acconto:** scadenza 31 marzo 2022 nella misura del 40% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
- **Saldo** a conguaglio di quanto già versato, **diviso in due rate:** scadenza prima rata: 31 ottobre 2022; scadenza seconda rata: 01/12/2022, con possibilità di versamento del saldo in unica soluzione entro il 1° dicembre 2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
30/05/2022

Delibera n.  
43

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Osservato che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
**30/05/2022**

Delibera n.  
**43**

recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato che con l'articolo 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 2022;

Preso atto che:

- l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti*





# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del  
30/05/2022

Delibera n.  
43

*concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze, che commentando il disposto dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha previsto che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

**PROPONE**

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare per l'anno 2022, nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021 e del PEF TARI 2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

26/05/2022, le tariffe TARI esposte al punto 1 dell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);

3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo;

4) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:

· **Acconto** – scadenza 31 marzo 2022 nella misura del 40% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;

· **Saldo** a conguaglio di quanto già versato, **diviso in due rate**: scadenza prima rata: 31 ottobre 2022 – scadenza seconda rata: 01/12/2022, con possibilità di versamento del saldo in unica soluzione entro il 1° dicembre 2022;

5) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Sargenti.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Il Dirigente ad Interim

Dott. Cataldo Strippoli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

Illustra la proposta il Sindaco Gabriele Santarelli;

In assenza di ulteriori interventi la Presidente Giuseppina Tobaldi pone in votazione la proposta iscritta all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DISCIPLINA SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2022.";

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare "Area Economica - Finanziaria" nella Seduta del 26/05/2022;

Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale su supporto digitale custodita agli atti della Segreteria, a supporto documentale e probatorio dello svolgimento di seduta;

**CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:** consiglieri presenti e votanti n. 17, 12 voti favorevoli, 5 contrari (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca, Vincenzo Scattolini), 0 astenuti, espressi mediante sistema elettronico di voto;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DISCIPLINA SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2022."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

**CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:** consiglieri presenti e votanti n. 17, 12 voti favorevoli, 5 contrari (Giovanni Balducci, Vanio Cingolani, Andrea Giombi, Barbara Pallucca, Vincenzo Scattolini), 0 astenuti, espressi mediante sistema elettronico di voto;

## DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Giuseppina Tobaldi

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Cataldo Strippoli



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

Seduta del <b>30/05/2022</b>	Delibera n. <b>43</b>
---------------------------------	--------------------------

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i